



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



# Anno 2018 N.RF017 **INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

<b>OGGETTO</b>	<b>MODELLO 730/2018 - LE NOVITA' (I PARTE)</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ISTRUZIONI MOD. 730/2018 - PROV. 15/01/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>30/01/2018</b>

*Sintesi: il modello 730/2018 (periodo d'imposta 2017) presenta alcune novità, tra cui si segnalano:*

- Termini di presentazione
- Frontespizio: fusione di comuni e casi particolari relativi all'addizionale regionale
- Quadro A: esenzione da tassazione per i redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti/IAP
- Quadro B: locazioni brevi e dati relativi ai contratti di locazione
- Quadro C:
  - quote di pensione agli orfani
  - somme per premi di risultato e welfare aziendale
  - lavoratori impatriati
  - contributo di solidarietà
- Detrazione per redditi di pensione.

L'Agenzia delle entrate con Prov. 15/01/2018 ha approvato il modello 730/2018 e relative istruzioni da utilizzare per dichiarare i redditi del periodo d'imposta 2017.

## **TERMINI DI PRESENTAZIONE**

La legge di Bilancio 2018 ha **modificato alcuni termini** relativi alla **presentazione del 730 al CAF-dipendenti e attività di assistenza fiscale** prestata dallo stesso (v. RF 007/2018):

SCADENZE*	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
<b>ENTRO IL 29 GIUGNO</b>			Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
<b>ENTRO IL 7 LUGLIO</b>	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
<b>ENTRO IL 23 LUGLIO</b>	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
	Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.		Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

## FRONTESPIZIO

### UNIONI CIVILI

Le istruzioni precisano quanto affermato lo scorso anno, a seguito della modifica operata dal Prov. 9/02/2017 alle istruzioni principali al modello 730/2017, in merito alle **unioni civili** ovvero che:

- in base al disposto dell'art. 1 c. 20 L. 76/2016, le parole "**coniuge**", "**coniugi**" o **termini equivalenti**
- si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile** tra persone dello stesso sesso.



**Convivenze di fatto:** tale equiparazione non è applicabile alle convivenze di fatto (CM 7/2017), costituite (ex art. 1 c. 36-37 L. 76/2016) tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

### FUSIONE DI COMUNI

E' stata inserita la casella "fusione comuni", la cui compilazione, tramite l'indicazione dell'apposito codice identificativo dell'ex comune, è richiesta se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 fino al 01/01/2017 compreso e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti.

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	<input type="checkbox"/>

Il D.L. 50/2017, tramite una modifica operata alla L. 56/2014, ha disposto che

- i **comuni risultanti da una fusione**
- possono **mantenere tributi e tariffe differenziate** per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il 5° esercizio finanziario del nuovo comune.

A tal fine non si considerano gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti di tributi/addizionali è sospesa.

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI					
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2017"					
DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016 E IL 1° GENNAIO 2017 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
23/02/2016	ALPAGO	M375	BL	Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO	G638
				Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	H092
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di FARRA D'ALPAGO	D506
				Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
				Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
				Ex Comune di BARCHI	A639
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
				Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609

**CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE**

- **Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate:** se il contribuente risiede in un comune risultante dalla fusione di altri comuni che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 01/01/2017 è diverso da quello di residenza al 01/01/2018, deve essere compilato sia il rigo del "domicilio fiscale al 01/01/2017" (codice del municipio in cui si risiedeva a tale data) e sia il rigo del "domicilio fiscale al 01/01/2018" (codice del municipio nel quale si risiede a tale data)
- **Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere:** se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, anche in questo caso deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 01/01/2017 (dati del comune originario), che il rigo del domicilio fiscale al 01/01/2018 (dati del nuovo comune). Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 01/01/2018 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2018".					
DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, IL 1° GENNAIO 2017 E NEL 2017 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO Ex Comune di MONTESCUDO	F476 F641
23/02/2016	ALPAGO	M375	BL	Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	G638 H092
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di FARRA D'ALPAGO Ex Comune di ABETONE Ex Comune di CUTIGLIANO	D506 A012 D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA Ex Comune di LANZO D'INTELVI Ex Comune di PELLIO INTELVI	H171 E444 G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO Ex Comune di SALTARA Ex Comune di SERRUNGARINA	F555 H721 I670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	F402 H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE Ex Comune di PITEGLIO	H960 G715
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di BARCHI Ex Comune di ORCIANO DI PESARO Ex Comune di PIAGGE	A639 G069 G537
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA Ex Comune di FIORDIMONTE	H886 G637 D609
17/02/2017	VAL LIONA	M384	VI	Ex Comune di GRANCONA Ex Comune di SAN GERMANO DEI BERICI	E138 H863
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE Ex Comune di FELONICA	I632 D529
05/05/2017	CASALI DEL MANCO	M385	CS	Ex Comune di CASOLE BRUZIO Ex Comune di PEDACE Ex Comune di SERRA PEDACE Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO Ex Comune di TRENTA	B963 G400 I650 I696 L375

La casella "Casi particolari addizionale regionale" è compilata nei seguenti casi:

- codice 1: riguarda esclusivamente coloro che hanno il **domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio**, al fine di fruire di un'aliquota agevolata;
- codice 2 (novità): riguarda solo coloro che hanno il **domicilio fiscale nel Veneto e Lazio** e richiedono l'agevolazione per se stessi.

**REDDITO DEI TERRENI - QUADRO A**

Il **co. 44 della L. 232/2016** ha disposto che per gli anni 2017-2019, i **redditi dominicali e agrari**:

- ➔ **non concorrono** alla formazione della **base imponibile ai fini Irpef**
- ➔ dei **coltivatori diretti** e degli **IAP** (art. 1 del D.Lgs. 99/2004), iscritti nella previdenza agricola.

I chiarimenti in merito ai soggetti destinatari dell'agevolazioni sono stati forniti dalla **CM 8/2017**.

DESTINATARI	ESCLUSIONI
Persone fisiche in possesso della qualifica di <b>coltivatore diretto o IAP</b> i quali producono redditi dominicali ed agrari	Soci di SNC/SAS che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa (D.M. 213/2007)
Società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP - redditi fondiari	Soci di SRL agricole che operano nel regime di trasparenza fiscale

**QUADRO A - Redditi dei terreni**

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1										

Pertanto, per i soggetti sopra menzionati i redditi dominicale e agrario non sono ulteriormente rivalutati del 30% (L. 228/2012 modificata dalla L. 208/2015) in quanto si assiste all'esenzione triennale Irpef degli stessi (barrare la casella 10). I redditi ad esso correlativi confluiranno nel rigo "redditi fondiari non imponibili".

<b>147</b>	Redditi fondiari non imponibili									
------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITO DEI FABBRCATI – QUADRO B**

**REDDITI DEI FABBRICATI – SEZIONE I**

**Locazioni brevi:** il DL 50/2017 ha introdotto, a partire dal **1/06/2017** un'apposita disciplina fiscale:

- per i **contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo**, situati in Italia,
- la cui **durata non supera i 30 giorni**
- stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa

ai cui sono **equiparati** i contratti di **sublocazione** (o di concessione in locazione stipulati **dal comodatario**), aventi medesima durata.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce (v. RF 176/2017):

- **reddito fondiario:** per il **proprietario** (o titolare di altro diritto reale sull'immobile), da indicare nel **Quadro B**
- **reddito diverso:** per il **sublocatore/comodatario**, da indicare nel **Quadro D**.



**Durata:** va considerata **in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale** anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti.

Tuttavia, se la durata delle locazioni intervenute nell'anno tra le stesse parti risulti nel complesso superiore a 30 gg, occorre porre in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

ASPETTI	RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI
<b>TIPOLOGIA</b>	Contratti di locazione di immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni
<b>AMPLIAMENTO</b>	Sublocazione e contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
<b>INCLUSIONE</b>	Servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche non esercenti attività d'impresa
<b>MODALITA'</b>	Stipulazione diretta o tramite esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
<b>INTERMEDIARI</b>	Comunicazione dati all'Agenzia delle Entrate
	Sanzioni da €. 250 a €. 2.000 per omessa/errata/incompleta trasmissione dati (ridotta al 50% nel caso di trasmissione dati o correzione degli stessi entro i successivi 15 giorni dalla scadenza)
	Operare una <b>ritenuta del 21%</b> per l'intervento nell'incasso dei canoni o corrispettivi. La ritenuta, fatta eccezione per penali, caparre o depositi cauzionali, è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto. <b>La ritenuta è a titolo d'imposta</b> se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per la cedolare secca, altrimenti <b>è a titolo d'acconto</b> .
	Rilascio della Certificazione Unica
<b>OPZIONE</b>	Cedolare secca con aliquota al 21%
<b>DECORRENZA</b>	Dal 1° giugno 2017
<b>ATTUAZIONE</b>	Provv. 12/07/2017 e C.M. 24/2017

### SERVIZI ACCESSORI INCLUSI

L'art. 4 del D.L. 50/2017 prevede che il contratto di locazione breve possa avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'unità abitativa, anche la fornitura di specifici servizi accessori quali quelli di **biancheria e pulizia locali**. Tali servizi si qualificano come **"strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo"** e, in quanto tali, non suscettibili di modificare la natura del contratto. Inoltre, rientrano nel medesimo concetto anche:

- la fornitura di **utenze** (energia elettrica, gas, ecc.)
- l'accesso **wi-fi** ad Internet
- il servizio di **aria condizionata**.

### SERVIZI ACCESSORI ESCLUSI

La nuova disciplina **non è applicabile** se, unitamente ai servizi di cui sopra, venga effettuata anche la fornitura di servizi diversi, come, ad esempio:

- la somministrazione della colazione e/o di pasti
- la messa a disposizione di autonoleggio o di guide turistiche/interpreti.



**Nota:** il reddito **fondario** derivante dalla locazione effettuata:

- nel corso del 2017: va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito (o, se percepito, la CU non è stata rilasciata), a differenza del reddito diverso del sublocatore/comodatario
- nel corso del 2018: anche se il corrispettivo è stato percepito nel 2017, la tassazione va rinviata al 2018, anno in cui la locazione è effettivamente effettuata (in modo analogo opera il reddito diverso).

### QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

#### SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2	UTILIZZO	3	POSSESSO GIORNI	4	%	5	CODICE CANONE	6	CANONE DI LOCAZIONE	7	CASI PARTICOLARI	8	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9	CODICE COMUNE	10	CEDOLARE SECCA	11	CASI PARTICOLARI IMU	12	STATO DI EMERGENZA
B1		,00																					

**Cas. 11:** va barrata nel caso di opzione per la cedolare secca. In tal caso, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà l'imposta sostitutiva del 21% sul reddito imponibile.

Per tale casella, si rinvia a quanto di seguito riportato in sede di esposizione delle novità della Sez. II, dello stesso Quadro B.

#### Locazioni brevi con cedolare e indicazioni del riquadro "Certificazioni Redditi - Locazioni brevi" della CU 2018:

- Reddito percepito dal proprietario/titolare di diritto reale:** nel Quadro B occorre riportare l'importo del corrispettivo (punto 14 della CU) e nella Sezione VII, rigo F8, l'importo della ritenuta (punto 15 della CU). Non deve essere barrata la casella del punto 16 della CU;
- Reddito percepito dal locatore non proprietario:** se è stata barrata la casella 16 della CU, occorre compilare il Quadro D "Redditi diversi", rigo D4, riportando nel punto 4 l'importo del corrispettivo (punto 14 della CU) e nel punto 6 l'importo della ritenuta (punto 15 della CU).

CU rilasciata dall'intermediario

### CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

Nuovo riquadro CU 2018

N. contratti locazione		Unità immobiliare intera		Unità immobiliare parziale		2018		Durata del contratto nell'anno di riferimento		Reddito percepito dal proprietario o titolare di diritto reale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Comune												
Provincia (sigla)												
Codice comune												
Indirizzo												
Tipologia (via, piazza, ecc.)												
N. civico												
Scala												
Interno												
Importo corrispettivo												
Ritenuta operata												
Locazione non proprietario												
1.000												
210												

Tale importo va indicato nel Quadro B "Canone"

L'importo va indicato nel rigo F8

SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI	
F8	Ritenute
	210,00

Poiché il reddito viene percepito dal proprietario, la **casella non deve essere barrata**. In questo caso si è in presenza di **reddito fondario**

#### CIRCOLARI INFORMATIVE - CONSULENZA TELEFONICA - EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) - Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it



CU rilasciata dall'intermediario **CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI** Nuovo riquadro CU 2018

Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, la casella 2 può essere barrata solo in presenza del codice 10 (individua i redditi da sublocazione di immobili abitativi di durata non superiore a 30 gg) nella col. 3. L'indicazione del codice 10 comporta che l'importo della ritenuta deve essere riportato nel Quadro F, rigo F8, Sez. VII, e non nella colonna 6.

Reddito percepito dal locatore non proprietario

Provincia (sigla) Codice comune

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo N. civico Scala Interno

Importo complessivo 1.000 Ritenuta operata 210 Locazione non proprietaria X

D4 REDDITI DIVERSI CEDOLARE SECCA 1.000 SPESE 210



**N.B.:** altra novità che si rinviene nel **Quadro B** è quella relativa alla compilazione della **col. 2 "Utilizzo"**. Viene, infatti, specificato che il **codice 9**, da utilizzare per indicare che l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17, va utilizzato anche per il caso di **abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo**.

## DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE – SEZIONE II

L'art. 13 del D.L. 244/2016 ha disposto, con **decorrenza dal 2017**, l'abrogazione del co. 2, art. 8, L. 431/1998 che subordinava la facoltà di usufruire **dell'abbattimento del 30% dell'imponibile** derivante da contratti di affitto a canone concordato:

- ⇒ all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione,
- ⇒ nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

**SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/MU
B11	1	2	3	4	5	Mod. 730/2018	8	9

**SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione dichiarazione ICI/MU	Stato di emergenza
B11	1	2	3	4	5	Mod. 730/2017	8	9	10

La casella "**Stato di emergenza**" risultante nella Sez. II del Quadro B del Mod. 730/2017, in ossequio a quanto si dirà di seguito, è stata inserita nella Sez. I del medesimo Quadro B del Mod. 730/2018.

### SEZIONE II QUADRO B - MOD. 730/2017

La compilazione era prevista nei seguenti casi:

- **Opzione** per l'applicazione della **cedolare secca**;
- **Riduzione del 30%** del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
  - il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di accordi definiti fra organizzazioni di proprietari e inquilini;
  - l'immobile è sito in Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 06/04/2009, le cui abitazioni siano state distrutte/dichiarate inagibili (**ancora prevista**).

### SEZIONE II QUADRO B - MOD. 730/2018

La compilazione è prevista solo quando l'immobile è situato in Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 06/04/2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili.

**Novità riguardanti la compilazione che non è più richiesta:**

- esercizio dell'opzione per la cedolare secca;
- riduzione del 30% del reddito derivante dalla locazione a canone concordato nei comuni ad alta intensità abitativa.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – QUADRO C

### QUOTE DI PENSIONE AGLI ORFANI

Il co. 249 della L. 232/2016 ha introdotto un regime tributario di favore per le **quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani** che consiste:

- nella **esclusione dal reddito imponibile Irpef**
- delle suddette somme **fino ad un limite di importo di € 1.000.**



**Nota:** nel caso in cui l'ammontare del trattamento sia superiore a tale limite, **solo la quota eccedente rientra nel calcolo dell'imponibile complessivo.**

**Pensioni interessate:** l'esenzione si applica ai trattamenti corrisposti dalle forme pensionistiche obbligatorie di base di lavoratori dipendenti, pubblici/privati, e lavoratori parasubordinati.

Al fine di tener conto delle novità, sono stati **introdotti i seguenti codici** con riferimento alla compilazione del **Quadro C, rigo C1, colonna 1 “Tipologia di reddito”**:

- **codice 7:** redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;
- **codice 8:** redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

In merito alla compilazione della suddetta fattispecie, le istruzioni precisano quanto segue:

- **se nella col. 1 è stato indicato il codice 7,** occorre riportare nella col. 3 l'importo indicato nel punto 461 della CU 2018.  
Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente € 1.000;
- **se nella colonna 1 è stato indicato il codice 8,** occorre riportare nella col. 3 l'importo indicato nel punto 460 della CU 2018.  
Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente € 7.700.

### QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

#### SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Casi particolari		
1	2	3
1	2	3
TIPOLOGIA REDDITO	INDETERMINATO/ DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)
C1	<b>7</b>	<b>Punto 461</b> ,00
C2		,00
C3		,00

  

REDDITO FRONTALIERI		CAMPIONE D'ITALIA			
Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione	Pensione orfani
455	456	457	458	459	460
Pensione orfani non campione d'Italia		Numero giorni marittimi	Altri redditi	Abitazione principale	Periodo di pensione
461 <b>10.000</b>		462	463	464	465

RIEPILOGO DEI REDDITI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI				,00
2	REDDITI AGRARI				,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI				,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI				,00
5	ALTRI REDDITI				,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA				,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)				,00

Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente € 1.000. Con riferimento all'esempio proposto, il reddito è di € 9.000





Inoltre, si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati **stipulati contratti collettivi di secondo livello che**, entro 30 giorni dalla stipula, sono stati **depositati telematicamente presso la competente DTL**.

- b) aumento del limite di reddito:** il regime è esteso ai titolari di reddito da lavoro dipendente privato (a tempo indeterminato o meno) che nel 2017 hanno percepito premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili e che **nell'anno 2016** abbiano percepito **redditi da dipendente d'importo non superiore a € 80.000** (il precedente limite era € 50.000).

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE				
1	2	3	4	5
TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT
C4	,00	,00	,00	,00
7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI	Campi aggiunti	
			BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	

  

**SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI**

**CU 2018**

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	Vanno riportati nel nuovo campo 6 del Mod. 730/2018		
577	578	579			
Codice <th>Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva</th> <th>Benefit</th> <th>di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari</th> <th>di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria</th> <th>Imposta sostitutiva</th>	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
581	582	583	584	585	586
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir			
587	588	589			

#### COMPILAZIONE DEI NUOVI RIGHI

- Campo 6 (Benefit a tassazione ordinaria):** si riferisce a valori e servizi di cui all'art. 51, co. 4, TUIR (uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente (art. 51, co. 4, TUIR) soggetti comunque a tassazione ordinaria anche se il dipendente fruisce dei medesimi valori/servizi in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del regime tributario sostitutivo;
- Campo 9 (Assenza requisiti):** la casella va barrata qualora si intenda modificare la tassazione agevolata operata dal datore perché non si è in possesso dei requisiti  
I casi sono:
  - nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente superiori a € 80.000;
  - il datore ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello;
  - il datore ha applicato il regime agevolato in assenza del deposito telematico del contratto presso la DTL, entro 30 giorni dalla stipula.

**Nota:** la modifica da parte lavoratore del sistema di tassazione ordinario o sostitutivo delle somme/valori per ragioni di convenienza, va operata nei campi 7 e 8. Pertanto, non occorre compilare il campo 9.

#### LAVORATORI IMPATRIATI

Le modifiche disposte dalla legge di bilancio 2017 all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, al fine di favorire il rientro in Italia di lavoratori all'estero, hanno riguardato:

- ➔ l'estensione del suo ambito applicativo ad un'altra categoria reddituale
- ➔ l'ampliamento dell'agevolazione.

D.Lgs. 147/2015	DESTINATARI	REDDITO DETASSATO	PERIODO
ANTE MODIFICA	REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	30%	Fino al 31/12/2016
POST MODIFICA	RED. LAV. DIPENDENTE E AUTONOMO	50%	Dal 01/01/2017

### QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

#### SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

1			2			3			1			2			3		
C1	TIPOLOGIA REDDITO	INDETERMINATO/ DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)			C2	TIPOLOGIA REDDITO	INDETERMINATO/ DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)			C3	TIPOLOGIA REDDITO	INDETERMINATO/ DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)		
			7.500,00						,00						,00		

Es: Reddito € 15.000 – Riduzione 50% = € 7.500

Codice 4: fruizione dell'agevolazione in dichiarazione

“Casi particolari”: la compilazione (col cod. 4) è prevista solo se il datore non ha potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intende fruirne direttamente a 730. Il reddito di lavoro dipendente va indicato al netto della riduzione.

### CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Non è più previsto dall'anno 2017, a seguito della sua applicazione per il triennio 2014-2016, il contributo di solidarietà del 3% a carico dei **contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000** lordi annui (L. 147/2013 co. 486-487).

#### SEZIONE VI - ALTRI DATI

Tale sezione è stata soppressa dal Mod. 730/2018

1	2	3
C15	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 453 CU 2017)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 451 CU 2017)

Mod. 730/2017

### DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Il co. 210 della L. 232/2016, modificando il co. 3 dell'art. 13 del TUIR, ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2017, una **disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda Irpef spettanti con riferimento ai redditi da pensione** (cosiddetta *no tax area* per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.255 + \frac{528 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.  
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.  
(3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.297 + \frac{583 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.  
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.  
(3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

26	Detrazione per redditi di pensione		,00	,00
----	------------------------------------	--	-----	-----

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it